

Roma, 11 nov. (AdnKronos Salute) - Se l'ospedale è disorganizzato e carente il medico non risponde per la morte del paziente. A stabilirlo è la sentenza 46336 della Cassazione che ha esaminato il caso di un paziente morto per un'emorragia interna, causata da un incidente stradale. Con questa sentenza la Cassazione conferma l'assoluzione in appello di un ortopedico e un medico di pronto soccorso, che - per questo caso - erano stati condannati in primo grado per omicidio colposo.

Il paziente, poi morto, era stato portato in prima battuta al pronto soccorso ortopedico dove il medico di turno aveva riscontrato una frattura, dirottandolo poi al pronto soccorso generale per i dolori all'addome. Dopo la ricerca vana di un'ambulanza il paziente era stato trasferito in barella: tempo prezioso perso a causa della lunga distanza, e non certo recuperato dall'infermiera del triage che aveva assegnato un codice verde imponendo un'ora di attesa.

La condotta dell'ortopedico viene però ritenuta "immune da censure". Per i magistrati, "egli curò correttamente il paziente in ordine alle lesioni di sua competenza, non disponeva di elementi per propendere verso una decisa diagnosi di emorragia addominale; ed avviò tempestivamente il paziente al pronto soccorso generale, secondo i protocolli interni dell'ospedale".

Insomma, secondo i giudici "il paziente avrebbe potuto essere salvato", ma tuttavia "disguidi, disorganizzazione ed equivoci non imputabili all'unico sanitario presente nel pronto soccorso ortopedico", l'hanno impedito. Secondo la Cassazione il comportamento del medico "non rivela apprezzabili elementi di colpa". Anche perché "questi, peraltro, non disponeva di un ecografo che gli consentisse una preliminare valutazione del paziente".

Diversa la posizione del medico di pronto soccorso di medicina generale che, essendo l'unico in servizio e impegnato a seguire un altro malato, aveva telefonato al collega per lamentarsi dell'errore di valutazione fatto nel non inviare direttamente in chirurgia la vittima dell'incidente automobilistico, invece di verificare personalmente la gravità della situazione. Anche nel suo caso, però, scatta l'assoluzione con la formula che il fatto non sussiste. Per la Cassazione l'omissione può essere considerata una negligenza ma non la causa della morte.

Per i magistrati, il drammatico evento stato frutto di una serie di concause: "l'errore dei volontari dell'ambulanza che trasportarono il paziente al pronto soccorso ortopedico e non a quello generale; la negata percezione di dolori addominali da parte del ferito; l'assenza di un apparecchio per l'ecografia; l'irrazionale separazione dei diversi pronto soccorso; la mancanza di linee guida efficienti per il trasferimento del paziente". Da qui la pronuncia assolutoria perché "il fatto non sussiste".